Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio, ambiente, beni ambientali)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI POSTI A CARICO DEI CITTADINI, ALLA TRACCIABILITÀ, AL COMPOSTAGGIO, ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE AL RECUPERO ED AL RIUSO DEI RIFIUTI O DELLE LORO PORZIONI

18ª seduta: giovedì 17 luglio 2008

Presidenza del presidente D'ALÌ

IC 0043

TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

I N D I C E

Audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7 e *passim*
MAZZUCONI *(PD)* 8, 13, 14
ORSI *(PdL)* 13
VICECONTE *(PdL)* 11, 12
* *PINOTTI* . . . . . *Pag.* 3, 5, 10 e *passim*
* *STICCHI* . . . . . 7, 8, 10 e *passim*

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Interviene il comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, generale Umberto Pinotti, accompagnato dal colonnello Emanuele Sticchi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni, sospesa nella seduta di ieri.

È oggi prevista l'audizione del comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, generale Umberto Pinotti, che è accompagnato dal colonnello Emanuele Sticchi. Ringrazio entrambi per la cortese sollecitudine con la quale hanno accolto il nostro invito.

La nostra indagine – come ho già detto – si occupa delle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, ma il settore che stiamo ora analizzando con maggiore attenzione è quello dei residui di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. È un'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo con l'obiettivo, anzitutto, di capire quali possano essere eventuali problematicità del settore per fornire il nostro contributo e risolverle, se necessario, in sede normativa.

Nelle precedenti audizioni abbiamo ascoltato i rappresentanti dei distretti marmiferi di tutto il Paese e delle istituzioni locali. Siamo qui oggi per ascoltare il generale Pinotti per quanto riguarda le eventuali criticità che il Comando per la tutela dell'ambiente abbia registrato negli ultimi tempi nello svolgimento delle proprie funzioni.

PINOTTI. Signor Presidente, la ringrazio personalmente e a nome del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente per il privilegio di essere qui oggi a rappresentare con orgoglio il mio reparto. Noi Carabinieri del Comando per la tutela dell'ambiente, negli ultimi tempi, stretti anche dalle necessità attuali, abbiamo modificato la nostra strategia d'intervento: da funzioni di controllo e di verifica – compito anche di tanti altri organismi – siamo passati a svolgere il compito che riteniamo a noi più proprio, se non altro per un disposto di legge, che è quello di polizia giudiziaria am-

bientale. È un compito più sublime e oserei dire più importante, mirante – come deve essere – alla salvaguardia ambientale.

Quindi, nell'ampio spettro delle necessità di salvaguardia ambientale a livello nazionale, abbiamo scelto come obiettivo strategico il contrasto al traffico illecito di rifiuti del quale principalmente ci occupiamo. I risultati che abbiamo raccolto finora e le attività che stiamo conducendo e che presto porteranno ad altri sbocchi d'attività si muovono lungo questa via, non soltanto nelle zone a rischio per antonomasia, ma ovunque in Italia. Infatti abbiamo riscontrato che il traffico illecito di rifiuti viene consumato anche in altre Regioni d'Italia e non solo nel Meridione: ciò è emerso con estrema evidenza, sia a livello investigativo che giudiziario. Possiamo dire che la nostra Italia è intersecata da traffici illeciti di rifiuti di vario genere, o perché nascono in quella determinata zona, o perché vi passano, o ancora perché è da lì che i rifiuti vengono conferiti.

Per supportare il nostro compito – ci teniamo a rimarcarlo – abbiamo dalla nostra parte la preparazione del personale, il suo bagaglio culturale e la professionalità dell'essere carabinieri.

Ho parlato di polizia giudiziaria ambientale, i cui compiti differiscono dalla polizia giudiziaria: quest'ultima si occupa di pubblica sicurezza, laddove noi vigiliamo sulla sicurezza ambientale, attività che stiamo conducendo in modo davvero alacre. Non sono io a dirlo, ma sono i risultati a confermarlo che, di qui ai prossimi mesi, potranno dimostrare le mie affermazioni. Questa è la nostra linea d'intervento.

Va da sé che non sono qui per lamentarmi o per sottolineare la limitatezza delle nostre risorse, perché le riteniamo sufficientemente adeguate, ma è chiaro che abbiamo dovuto non dico trascurare, ma porre in secondo piano, rispetto all'obiettivo principale che ci siamo prefissati, incarichi di verifica e di controllo, perché presumiamo che alla polizia dei controlli debbano essere chiamati – come di fatto avviene – tanti altri organismi di controllo, come le ARPA, le ASL e la polizia provinciale. Tra questi organismi ci poniamo anche noi, ma prima ancora che dei controlli, noi ci occupiamo di polizia giudiziaria ambientale e di investigazioni condotte – come dicevo prima – con tecniche investigative che ci portano sul territorio e ci spingono a varie attività di rilevamenti. Mi scusi, signor Presidente, per questa premessa, ma ero in dovere di farla.

Dal momento che l'argomento per cui siamo qui è piuttosto tecnico e non mi reputo sufficientemente preparato, se non altro per la limitatezza del periodo da cui reggo il reparto, mi avvarrò del conforto del vice comandante Emanuele Sticchi che è molto più competente di me su questi aspetti, data la sua lunga permanenza nel Comando per la tutela dell'ambiente.

Vorrei ora dare lettura del nostro rapporto che, con il suo permesso, consegnerò alla Presidenza.

PRESIDENTE. Vi siamo grati per il vostro prezioso contributo e per tutta l'attività che svolgete.

PINOTTI. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente dedica un'attenzione non marginale alle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei per le seguenti ragioni: sono attività di significativo impatto ambientale sotto gli aspetti paesaggistico e di gestione del territorio, della produzione e gestione dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico e delle acque (il ciclo completo); per l'attiva presenza della criminalità ambientale, specie quella che si usa qualificare come «ecomafia», che si manifesta essenzialmente nel ciclo del cemento e in quello dei rifiuti. Le attività di cui ci si occupa la criminalità ambientale interferiscono sicuramente con entrambi i cicli anzidetti: basti pensare alle cave, soprattutto quelle illecitamente coltivate, che finiscono spesso con l'essere sito privilegiato di smaltimento illecito dei rifiuti. Questo è stato dimostrato nel tempo e dalle indagini in corso. Abbiamo anche il conforto di riprese audiovisive e fotografiche delle nostre attività che naturalmente sono sotto il controllo e il coordinamento delle varie autorità giudiziarie.

In concreto, i dati relativi alle attività svolte dai NOE negli ultimi cinque anni – questo è il periodo che abbiamo ritenuto congruo prendere in riferimento – nel settore produttivo dei materiali lapidei, contenuti nella tabella allegata alla relazione, sono i seguenti: dal 2003 al 2008 abbiamo operato 2805 controlli, rilevandone, nel 24 per cento dei casi, la non conformità (usiamo questa dizione per indicarne l'«illegalità»). Abbiamo indagato circa 500 persone, di cui una minima quantità è in stato d'arresto (4 persone), mentre per la rimanente parte (469 persone) trattasi di denunce a piede libero. Sono state erogate numerosissime sanzioni (circa 1000): nella fattispecie, 658 di carattere penale e 150 di carattere amministrativo. Sono stati operati, di conseguenza, 159 sequestri.

Taluni interventi meritano di essere particolarmente evidenziati perché significativi delle problematiche ambientali sopra richiamate.

Giova ricordare l'intervento a Lipari, nelle isole Eolie, operato dal NOE di Catania la scorsa estate, allorquando, a conclusione di articolate attività di indagine e con l'esecuzione di consequenziale provvedimento dell'autorità giudiziaria, veniva interrotta l'attività estrattiva di pietra pomice illecitamente proseguita simulando l'utilizzazione delle scorte disponibili da parte della società concessionaria.

Nella vicenda sono stati ravvisati, oltre ai reati ambientali, anche quello di furto aggravato continuato. La rilevanza dell'intervento è nel fatto che le isole Eolie, sottoposte a vincolo paesaggistico, erano state inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e che tale registrazione rischiava di essere revocata proprio in conseguenza dell'attività estrattiva posta in essere.

Un altro caso si è verificato nel barese: il NOE di Bari, nel 2003, ha sequestrato 55 cave di marmo insistenti nell'ambito del Parco naturale dell'Alta Murgia, coltivate in assenza della prescritta valutazione di impatto ambientale, ricadendo in area naturale protetta, sottoposta a protezione speciale e nel contempo sito di interesse comunitario. Nel particolare settore, nell'ottobre 2007, è stata avviata una convenzione tra la Regione Pu-

glia e l'ARPA Puglia proprio per la verifica ed il controllo delle aree di coltivazione delle cave.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei residui e la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività sui lapidei, si ritiene di dover segnalare le criticità emerse nel trapanese a seguito del sequestro operato dal NOE di Palermo, nel giugno 2003, di una cava dismessa sita nel Comune di Valderice, ove venivano smaltiti i rifiuti costituiti dai fanghi prodotti dalle segherie del marmo, i cosiddetti fanghi di segagione.

Si tratta di fanghi derivanti dalle attività di: taglio della pietra (blocco di marmo subito dopo l'estrazione) al fine di realizzare lastre di diversa dimensione e pezzatura; eliminazione delle imperfezioni delle lastre di marmo e loro lucidatura ai fini della commercializzazione. Attività questa durante la quale vengono utilizzate resine contenenti speciali sostanze, tra cui lo stirene, pericoloso perché fonte di patologie alle vie respiratorie e cancerogeno.

Conseguentemente, tali fanghi non possono essere utilizzati, come invece avveniva, per il recupero ambientale delle cave ma vanno gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti in appropriati impianti di discarica, come prevede la legge.

La considerevole produzione di tale rifiuto (come è noto il comparto marmifero trapanese è tra i primi in Europa) ha fatto sì che siano state diverse le aree interessate dagli illeciti smaltimenti, tanto da fare ipotizzare, oltre al traffico di rifiuti, anche il più grave reato di disastro ambientale. La vicenda, comunque, è tuttora oggetto di procedimento penale presso quella Procura della Repubblica.

Altra area di nostro interesse è stata la provincia di Gorizia, ove pure è stato accertato l'illecito smaltimento in discarica di fanghi provenienti dalla lavorazione del marmo contaminati da stirene e da altre sostanze.

Non poteva mancare la Toscana, naturalmente. Nell'importante comparto marmifero di Carrara è stata riscontrata l'illecita utilizzazione di fanghi di segagione prodotti dal taglio con seghe a catena, contaminati da sostanze lubrificanti, in particolare idrocarburi, non gestiti come rifiuti pericolosi quali in realtà sono, sempre come prevede la legge. Ed ecco quindi che, con l'operazione del 2005, il NOE di Firenze ha accertato che tale genere di fango veniva utilizzato, senza essere stato prima trattato, per il riempimento del realizzando piazzale del cimitero di Aulla.

Le mie ultime considerazioni saranno di carattere normativo. Indubbiamente, l'utilizzazione dei residui delle attività di estrazione e lavorazione dei lapidei ha contribuito ad alimentare l'acceso dibattito sul tema rifiuto o non rifiuto che ha determinato più interventi del legislatore nazionale. Come non ricordare l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che aveva sottratto i residui delle attività di cava dal regime dei rifiuti? Il correttivo al Testo unico ambientale, nel riformulare il menzionato articolo, ha ripristinato le condizioni previgenti, prevedendo l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei residui di cava, solo se disciplinati da altra materia che garantisca la tutela ambientale.

Dal 22 luglio prossimo venturo, quindi a giorni, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008 che diverrà norma speciale dello specifico settore all'interno della quale sono previste distinte definizioni e sanzioni.

Insomma, la nostra attività ha toccato, come avete potuto ascoltare, varie località d'Italia. Mi sono documentato con i comandanti dei NOE e posso dirvi che per adesso non c'è ancora stato un giudizio da parte delle autorità giudiziarie perché siamo in una difficile fase istruttoria, anche per gli strumenti normativi che sono in continua evoluzione e poco chiari.

Queste difficoltà, il continuo divenire e le diverse interpretazioni provocano sequestri e dissequestri ed attività di consulenza che, naturalmente, ritornando al discorso iniziale che facevo a proposito della polizia giudiziaria ed ambientale, talvolta appaiono relativamente proficui per noi. Il fatto che dobbiamo dedicarci a sequestrare prima, dissequestrare poi, e magari ancora a risequestrare, impegna forze che potrebbero essere dedicate a quei principi di salvaguardia ambientale e di polizia giudiziaria ambientale di cui ho parlato in premessa.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Pinotti per la sua esposizione che è stata estremamente chiara. Vorrei avere solo un chiarimento: lei ha accennato all'entrata in vigore il 22 luglio prossimo di una nuova normativa. A suo giudizio è una normativa ancora più restrittiva o può risolvere alcuni dei casi interpretativi con i quali vi siete trovati ad agire?

STICCHI. Per prima cosa bisogna evidenziare che la nuova normativa non incide sulla definizione di rifiuto. Infatti l'ambito di applicazione definito da questo decreto legislativo è esattamente quello indicato dalla direttiva comunitaria sui rifiuti del 2006. L'articolo 2 della direttiva comunitaria esclude «i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave» qualora già contemplati da altra normativa. Condizione questa già prevista nell'articolo 8 del decreto Ronchi, che era stata elisa con l'articolo 186 del Testo unico del 2006, e che è stata ripristinata con l'ultimo correttivo al decreto legislativo n. 152. Quindi questo decreto legislativo è attuativo di direttive comunitarie e disciplinante specificatamente questo settore. Allora ecco che, per quanto riguarda l'ambito dell'estrazione, della prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerali e dello sfruttamento delle cave, costituisce disciplina specifica e quindi derogatoria rispetto alla disciplina generale sui rifiuti.

Quanto al discrimine, penso che sia interessante considerare una sentenza del 2007 della Corte di cassazione, la quale precisa che il riferimento è alle attività direttamente orientate all'estrazione del materiale minerario e alla prima selezione e pulitura. La Cassazione ha posto una distinzione tra l'attività direttamente orientata all'estrazione dei materiali lapidei e le attività successive, volte al trattamento degli stessi, con la con-

seguenza che queste ultime restano quindi disciplinate dalla normativa generale sui rifiuti.

Stando così le cose, e limitatamente alle attività dirette all'estrazione, la normativa di riferimento sarà dunque quella prima indicata, che a mio avviso, peraltro, presenta un profilo di particolare interesse. Si prevede, infatti, che per i residui di estrazione dei materiali lapidei la relativa disciplina si applichi all'interno del sito di estrazione e nelle strutture di deposito. Ciò significa che è prevista la realizzazione di strutture di deposito diversamente classificate e soggette a specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente per la raccolta di tali rifiuti.

PRESIDENTE. Mi scusi, colonnello se la interrompo ma, quando lei parla di strutture di deposito, intende riferirsi a depositi temporanei o definitivi?

STICCHI. Si tratta di depositi di lunga durata, disciplinati appositamente dal decreto legislativo, e quindi soggetti ad autorizzazione, sulla base di un piano di gestione che deve essere presentato unitamente all'istanza per l'autorizzazione all'estrazione e all'attività di cava.

Direi quindi che, sostanzialmente, il decreto legislativo n. 117 del 2008 introduce in materia alcune novità.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, dunque, c'è qualche novità che dovrà essere poi oggetto di valutazione. Orientativamente lei ritiene che la nuova normativa possa produrre un'ulteriore restrizione della possibilità di sistemazione dei rifiuti, oppure si può dire che il quadro complessivo fondamentalmente non muti?

STICCHI. Non parlerei di restrizione, anzi, semmai, di un'opportunità in più che a mio avviso viene offerta agli operatori per la sistemazione dei rifiuti.

In ogni caso c'è da sottolineare un limite: come ho già accennato prima, parliamo sempre di rifiuti derivanti dalle attività direttamente orientate all'estrazione. Infatti, per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle successive fasi di lavorazione del materiale estratto, non si applica la disciplina contenuta in questo provvedimento, continuando invece a farsi riferimento al decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare alla Parte IV, relativa proprio alla gestione dei rifiuti.

MAZZUCONI *(PD)*. Ringrazio il generale Pinotti per la succinta ma puntuale relazione che ha svolto, perché credo abbia centrato il problema: la questione principale, infatti, è se i residui delle attività di estrazione e lavorazione dei lapidei siano riconducibili o meno alla categoria di rifiuto.

Come del resto già emerso nel corso delle precedenti audizioni, mi sembra che il problema riguardi in particolare i residui della lavorazione, più che quelli dell'attività di estrazione in senso stretto. Infatti, per quanto attiene alle attività orientate direttamente all'estrazione, gli stessi operatori

del settore e gli assessori che abbiamo ascoltato ci hanno fatto capire che esiste una via in qualche modo parallela al percorso dei rifiuti. Il tema centrale diventa allora quello della lavorazione, della produzione dei fanghi e delle sostanze ad essi miscelate.

Più specificamente, e per quanto di vostra conoscenza, vorrei sapere se i fanghi da segagione sono un prodotto suscettibile non solo di un corretto smaltimento, ma anche di una possibile bonifica. Vorrei capire, cioè, se si tratta di un prodotto che, considerata la sua alta pericolosità ambientale, è destinato esclusivamente allo smaltimento in senso stretto, senza possibilità alcuna di essere ulteriormente recuperato. Lo chiedo ai nostri ospiti perchè probabilmente, per la loro esperienza in materia di impianti e situazioni, possono aver colto differenze da questo punto di vista.

Per quanto attiene, invece, il profilo dei reati in senso stretto, potrebbe essere utile comprendere se nell'attività di smaltimento illecito – e quindi penalmente perseguibile – dei residui di lavorazione dei materiali lapidei, siano presenti anche altri tipi di rifiuti illegali. Per mia curiosità, inoltre, vorrei capire se chi delinque in questo settore, l'azienda che commette il reato, lo fa unicamente per i rifiuti provenienti da attività di estrazione dei lapidei o se si tratta, invece, di imprese che si occupano normalmente anche del trasporto di altri rifiuti illegali, per cui miscelano questo tipo di rifiuti ad altri smaltiti illegalmente.

Mi chiedo poi (anche in relazione agli altri lavori che questa Commissione sta svolgendo) se il comparto in esame, in ragione delle sue specificità, debba essere considerato come a sé stante nell'ambito più generale delle problematiche relative ai rifiuti, o se le materie connesse a questo tipo di reati (trasporto ed illecito smaltimento) incrocino poi in realtà anche altre strade, cioè quelle degli altri illeciti smaltimenti, dei danneggiamenti e così via.

Proprio con riferimento alle violazioni di legge accertate dal Comando generale dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, vorrei sapere se ci sono anche situazioni in cui all'inizio lo smaltimento dei rifiuti viene avviato formalmente in modo corretto (per cui l'azienda che riceve il rifiuto per smaltirlo è in regola con tutte le autorizzazioni), mentre il reato viene poi commesso, per così dire, a valle, smaltendo cioè il rifiuto in sito non idoneo, con un costo inferiore rispetto al caso in cui si procedesse in sito idoneo.

Sarebbe utile inoltre conoscere se le violazioni di legge in questo settore si sostanziano unicamente in reati di natura ambientale o se ci sono anche truffe di carattere economico. Immagino, ad esempio, che se la strada di questo tipo di rifiuti si incrocia con il percorso dell'ecomafia o della delinquenza organizzata – come diceva prima il generale Pinotti – potrebbe anche accadere che da un punto di vista formale le aziende acquisiscano regolarmente il rifiuto, mentre poi, nella fase finale dello smaltimento, facciano quello che credono. Non ci troviamo quindi di fronte solo a reati di natura ambientale, perchè spesso dietro queste azioni ci sono anche truffe di carattere economico non indifferenti.

PINOTTI. Onorevole Senatrice, traffico illecito di rifiuti – va da sé – significa mancato trattamento che, a sua volta, significa risparmio, lucro illegale: meno si tratta il rifiuto, più si guadagna. Ciò riguarda, in generale, il traffico illecito dei rifiuti, ma caratterizza anche il comparto che stiamo esaminando che quindi, da questo punto di vista, è pienamente assimilabile all'intero settore del traffico illecito dei rifiuti.

Nella nostra esperienza, infatti, non abbiamo potuto rilevare differenze particolari in riferimento ai rifiuti derivanti dalla lavorazione dei marmi.

STICCHI. Quanto invece al profilo della recuperabilità del residuo, i fanghi contaminati, ad esempio i fanghi da segagione di cui abbiamo parlato (che contengono stirene ed altre sostanze simili), nello stato in cui si trovano non possono essere utilizzati per il recupero ambientale e vanno quindi smaltiti. Si potrebbe forse ipotizzare un trattamento per il recupero di questi fanghi, ma è un problema di carattere tecnico e, soprattutto, bisognerebbe fare al riguardo una valutazione di carattere economico. Nel caso in cui fosse possibile un trattamento, infatti, verrebbe prodotta materia prima secondaria che, quindi, potrebbe essere utilizzata per attività di recupero; ma, ripeto, questo è essenzialmente un problema tecnico.

Quello che a noi interessa è intervenire nei casi in cui vi è un'utilizzazione impropria del rifiuto e vi sono quindi gli estremi di un reato: cioè noi interveniamo sempre e soltanto in situazioni di illegalità, in cui si verifica una violazione di legge. In fondo direi che la nostra ragion d'essere sia proprio questa. Agli organi amministrativi spetta poi il compito di autorizzare – se ritenute ragionevoli – attività di recupero.

Non bisogna nemmeno trascurare l'aspetto economico che è l'imperativo ineludibile di ogni attività d'impresa. Nessuno svolge attività d'impresa se non ne ricava un profitto. In assenza di guadagno non c'è iniziativa: il discorso è tecnico ed economico allo stesso tempo.

Sostanzialmente tutte le tipologie di reato ambientale e le varie fasi che conducono all'illecito da lei ipotizzate sono state constatate: talvolta è lo stesso produttore che conferisce i rifiuti ad altri soggetti a condizioni talmente favorevoli da doverlo ragionevolmente indurre a dubitare della liceità delle azioni successive, appunto in ragione del prezzo praticato, ma altre volte il produttore commette l'illecito in piena consapevolezza. Abbiamo registrato casi di smaltimento di rifiuti nei cantieri edili e di tombamento nelle fondamenta.

Abbiamo rilevato alcuni gravi fenomeni di utilizzazione di materiale di riempimento proveniente da attività di bonifica anche nella realizzazione di opere pubbliche: oltre al caso del cimitero di Aulla – al quale si è accennato con riferimento specifico ai fanghi di segagione – abbiamo denunciato anche il riempimento di una banchina portuale con terre di bonifica.

Questo è il risultato finale di un ciclo che collega il momento produttivo del rifiuto a quello della detenzione del rifiuto con attività di intermediazione di ipotizzato trattamento. Sostanzialmente, simulando attività di

trattamento a fini di recupero – che in verità non vengono effettuate – il rifiuto resta talquale e viene poi utilizzato per attività di recupero. Il vantaggio che se ne ricava è quindi doppio: da un lato, si risparmiano le spese di gestione, smaltimento o trattamento del rifiuto e, dall'altro, si guadagna impiegando il materiale nella realizzazione di altre opere.

Questo è lo scenario attuale. Per quanto abbiamo potuto constatare, in tutte le fasi sopra descritte è possibile inserirsi con iniziative illecite. Molto spesso all'origine dell'illecito si pongono gli stessi intermediari, i quali contattano i soggetti responsabili delle altre fasi: dai produttori ai trasportatori, passando per gli smaltitori, i titolari degli impianti di trattamento e i recuperatori. In questo caso sono gli intermediari ad occuparsi della regia dell'illecito, pur servendosi della complicità di chi concorre, con certificazioni analitiche accomodate, a far risultare che il materiale conferito ha caratteristiche chimico-fisiche conformi allo smaltimento, quando invece non è così.

PINOTTI. Riallacciandomi alle parole del collega, desidero far presente che l'intermediario tratta tutti i tipi di rifiuti e nel suo spettro commerciale vi sono anche i rifiuti derivanti dalla produzione del marmo. Non esiste un vero e proprio canale privilegiato, dal momento che, nel settore del trattamento dei rifiuti, l'intermediario è una figura molto presente e gestisce la maggior parte dei rifiuti.

VICECONTE *(PdL)*. Signor Presidente, ringrazio anch'io il generale Pinotti e desidero rivolgergli una breve domanda: mi pare di aver capito – ma forse non ho interpretato bene le sue parole – che, laddove vengono utilizzati i residui derivanti dalla lavorazione di materiale lapideo di cave di marmo, processo in cui alle volte vengono usate particolari sostanze inquinanti che possono risultare cancerogene o estremamente dannose per la salute dell'uomo, allora si tratta di un illecito. Allora quale è l'atteggiamento del Comando di fronte al momento dell'estrazione. Non riesco a capire come debba essere considerato ciò che residua dall'estrazione di una cava di pietra (il cosiddetto sfrido): infatti, se si scava un pezzo di terra e si sposta il materiale residuante a due metri di distanza, allora viene considerato rifiuto, ma vorrei obiettare che il rifiuto è generato nel momento stesso in cui si scava la terra. Capisco che la vostra attenzione sia concentrata sui residui della lavorazione di materiale lapideo, ma non capisco perché vi occupiate anche del residuo dell'estrazione, quello che comunemente chiamiamo ciottolo.

PRESIDENTE. Abbiamo imparato a conoscerlo con il termine cocciame.

VICECONTE *(PdL)*. Esattamente. Vorrei sapere da lei, generale Pinotti, quale è il vostro atteggiamento in materia, adottato anche sulla base della vostra esperienza e del tipo d'indagine che avete svolto sul territorio.

STICCHI. Il problema è che il residuo della lavorazione deve essere caratterizzato e occorre verificare se non contenga sostanze inquinanti, nel qual caso il processo è regolato dalla normativa di carattere generale: può essere utilizzabile, alle condizioni previste dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – che regola, appunto, l'utilizzazione dei sottoprodotti – purché l'utilizzo di quel sottoprodotto sia progettualmente previsto in un'attività specifica e autorizzata. Allora il sottoprodotto può essere utilizzato.

VICECONTE *(PdL)*. Può essere addirittura prezioso.

STICCHI. Anche semplici terre e rocce da scavo che non siano inquinate sono utilizzabili ai sensi del succitato articolo.

PRESIDENTE. Esiste una tabella allegata alla normativa che stabilisce soglie di compatibilità e tollerabilità dei prodotti inquinanti all'interno della massa? Mi pare di capire che siano masse di una certa rilevanza perché, per fare un esempio, la pietra produce sicuramente sia molto sfrido in fase di estrazione, sia ingenti quantità di prodotto di scarto in fase di lavorazione.

STICCHI. Le normative di riferimento sono il decreto ministeriale n. 471 del 1999, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua i livelli di contaminazione oltre i quali il sito si considera contaminato e quindi si impone un intervento di bonifica, e il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 (in merito all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) che indica le condizioni e i limiti delle attività di recupero che possono riguardare, appunto, anche le materie estratte. Ma nell'attività di recupero deve risultare impiegata – come ho già detto – solo materia prima secondaria utilizzabile.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che l'analisi delle caratteristiche della materia venisse fatta prima del conferimento del prodotto, per vedere, appunto, se sia conferibile. Sono attrezzate le aziende a tale scopo? Immagino che i conferimenti vengano gestiti da terzi o in forma consortile. Alla caratterizzazione deve provvedere il produttore del rifiuto: se ciò non avviene diviene automaticamente illecita la riutilizzazione che si dovesse operare.

VICECONTE *(PdL)*. Poco fa la senatrice Mazzuconi ha fatto una domanda riguardo alle modalità di conferimento per capire se avveniva per la maggior parte ad opera dello stesso industriale – chiamiamolo così – che lavora a questa prima trasformazione o tramite terze ditte. Si potrebbe, infatti, eventualmente adombrare un illecito guadagno se una ditta va presso un'altra ditta, ritira del materiale dicendo che la lo conferirà alla discarica adeguata mentre invece poi non lo fa.

STICCHI. E' uno dei casi registrato dalle nostre esperienze. Nello scenario sono presenti tutte queste ipotesi di illegalità: quella di diretta e immediata responsabilità del produttore e quella di responsabilità dell'impresa operante nel settore della gestione dei rifiuti, la quale ha acquisito il rifiuto e poi simula delle attività di trattamento, opera delle miscelazioni di rifiuti non consentite.

PINOTTI. Vista la lucrosità del settore la figura degli intermediari è sempre in via di sviluppo. Con questi disposti normativi e con l'aumento dei prodotti da trattare, è chiaro che nel processo tendono ad inserirsi gli intermediari che, di solito, osservano la legge, ma in alcuni casi si comportano in modo piuttosto superficiale e non la rispettano. Naturalmente, loro guadagnano di più e devono parte del lucro a chi dovrebbe conferire loro il prodotto secondo norma, cosa che non avviene. È questo il traffico illecito di rifiuti di cui parlavo e che stiamo documentando per tutti i tipi di rifiuti.

ORSI *(PdL)*. Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti rivolti ai nostri ospiti e, in generale, al Corpo dei NOE.

Sono interessato ad una domanda posta dalla senatrice Mazzuconi, sulla quale non mi sembra sia stata data una risposta specifica. Nei casi in cui sono state rilevate, accertate e quindi verbalizzate ipotesi di abbancamento dei materiali di estrazione derivante dalla lavorazione dei marmi può accadere che siano presenti altre tipologie di rifiuti? E' frequente che nei siti in cui è avvenuto l'illecito ci siano anche altri tipi di rifiuti oppure, in genere, il fenomeno dei residui lapidei e degli eventuali (e frequenti) illeciti è parallelo rispetto alla questione più generale dei rifiuti?

STICCHI. È chiaro che dipende da chi opera l'abbancamento, dai rifiuti che tratta, quelli di cui dispone e che ritiene di utilizzare. Se un soggetto tratta soltanto questo genere di rifiuti o ritiene di smaltire in questo modo solo questo genere di rifiuti, tratterà solamente questi. Spesso, però, le imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti trattano tipologie diverse per cui vengono spesso smaltiti rifiuti di provenienza diversa. Ripeto che lo scenario è diversificato e, più o meno, si riscontrano tutte le ipotesi che sono state considerate.

MAZZUCONI *(PD)*. La mia domanda inizialmente si riferiva al percorso finale di questa materia illecitamente smaltita. Accade che il materiale in questione finisca in una discarica dove ci sono altri rifiuti speciali pericolosi, rifiuti solidi urbani illecitamente smaltiti e quant'altro, oppure ha un proprio percorso caratterizzato, molto singolare per cui il massimo che può succedere è di trovare, appunto, il piazzale del cimitero di Aulla piuttosto che la banchina del porto riempita con questo materiale? Infatti è vero che il problema sicuramente è quello di capire chi commette il reato di illecito trasporto e di miscelazione illecita sul suo camion, ma, per chi si occupa di ambiente, il problema è anche l'esito finale. Questi rifiuti

hanno un percorso che alla fine si può caratterizzare. Si trovano tutti sul piazzale del cimitero di Aulla (riporto gli esempi che ci avete fornito) o sulle banchine del porto? Quando si affronta il tema della bonifica di una discarica abusiva o il problema di cosa è finito in una cava che più nessuno guardava da anni, allora la questione si complica. La domanda mirava proprio ad avere questo chiarimento, per cui mi permetto di riproporla.

STICCHI. La discarica abusiva si realizza semplicemente abbandonando quantità consistenti di rifiuto in una località qualsiasi. Quando parliamo di discarica abusiva non dobbiamo far riferimento ad un impianto organizzato, con una struttura gestionale e quant'altro. Infatti anche nella cava nella quale vengono riversati i fanghi noi ipotizziamo il reato di discarica abusiva, così come il reato di discarica abusiva lo abbiamo contestato nel caso della banchina del porto.

MAZZUCONI *(PD)*. Su questo non c'è dubbio.

PINOTTI. Se si tratta di interrare, il gruppo criminale non sta a vedere che cosa interra o che cosa porta: basta fare presto e fare più soldi possibile. Ecco quindi le investigazioni e le attività tecniche di cui vi parlavo, le intercettazioni telefoniche per essere chiari, che ci consentono di far capire che c'è un polo di attrazione che deve essere attivato prima possibile.

Riprendo questo tema (il collega mi corregga se sbaglio): non esiste un percorso proprio perché questi rifiuti fanno parte del circolo dei rifiuti illegalmente trattati – questo lo insegna la nostra esperienza – sempre di più con un intermediario che, in genere, con tutto il rispetto per la professionalità degli intermediari, si muove lungo le direttrici della via legale ma, se può, lascia passare qualche carico in nero. Dunque nella grande filiera dei movimenti di camion, di automezzi e di carichi qualche carico «scappa» con duplice vantaggio per chi dovrebbe trattarlo e per chi lo riceve affinché venga trattato. Il traffico illecito è letteralmente traffico.

MAZZUCONI *(PD)*. È interessante, quindi esiste una commistione.

STICCHI. Secondo gli esiti finali, si tratta sempre di tombamenti, recuperi impropri simulati, utilizzazione su terreni agricoli o incenerimento all'aria aperta.

PINOTTI. Vi è un esempio che abbiamo verificato in un impianto già chiuso e in altri che stiamo trattando dal punto di vista investigativo: chi dovrebbe trattare reflui vicino ad un torrente o ad un fiume, costruisce delle tubazioni interrate dove scaricano i rifiuti. Quindi, si simula il trattamento mentre con delle tubazioni, abusive naturalmente, si immettono i rifiuti in torrenti e fiumi. Quindi è inutile, poi, andare a disinquinare e a bonificare.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per i dati e le analisi forniti alla Commissione e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00